



Schweizerische Gesellschaft für Zytologie
Société Suisse de Cytologie

REGOLAMENTO D'ESAME

per

l'esame professionale superiore di

**Esperta in citodiagnostica
Esperto in citodiagnostica**

20. MRZ. 2014

Visto l'articolo 28 capoverso 2 della legge federale del 13 dicembre 2002 sulla formazione professionale l'organo responsabile di cui al punto 1.2 emana il seguente regolamento d'esame.

1 DISPOSIZIONI GENERALI

1.1 Scopo dell'esame

La citodiagnostica è un settore della medicina che si occupa di analizzare il materiale cellulare dei pazienti a scopo preventivo, prognostico e terapeutico. Ne consegue che essa fornisce un importante contributo per l'assistenza sanitaria della popolazione.

L'esame professionale superiore consente di certificare la capacità dei candidati di lavorare in modo autonomo, sotto la responsabilità del medico con specialità FMH di patologia (citopatologo), sia negli istituti universitari, ospedali cantonali e distrettuali sia nei laboratori privati. Nell'ambito della loro attività gli esperti in citodiagnostica analizzano al microscopio le caratteristiche delle cellule presenti nel materiale in esame per classificare le eventuali alterazioni rilevate. In caso di reperti sospetti o positivi, sottopongono al citopatologo una proposta diagnostica.

Per gli esami citologici ginecologici, in caso di risultato negativo, formulano la diagnosi e la trasmettono in modo autonomo .

Per gli esami extra-ginecologici, in caso di risultato negativo, il citopatologo responsabile può delegare agli esperti in citodiagnostica la formulazione della diagnosi e la trasmissione del risultato.

Il loro ambito di competenze comprende inoltre l'esecuzione e la valutazione degli esami complementari, la garanzia della qualità analitica nel proprio ambito di lavoro, come pure l'introduzione e la convalida di metodi e tecniche di laboratorio.

Inoltre partecipano a progetti di ricerca e accompagnano gli studenti nella formazione e nel perfezionamento professionale, come pure i medici che preparano la loro formazione per specializzarsi in citodiagnostica.

1.2 Organo responsabile

1.21 L'organo responsabile è costituito dalle seguenti organizzazioni del mondo del lavoro:

OdASanté, Organizzazione nazionale mantello del mondo del lavoro per il settore sanitario;

Società svizzera di citologia (SSC).

1.22 L'organo responsabile è competente per tutta la Svizzera.

2 ORGANIZZAZIONE

2.1 Composizione della commissione d'esame

2.11 Tutti i compiti relativi al rilascio del diploma sono assegnati a una commissione d'esame, composta da 6 - 8 membri, nominata dall'organo responsabile per un periodo di quattro anni.

2.12 La commissione d'esame si autocostruisce. Essa è in grado di deliberare se è presente la maggioranza dei membri. Le deliberazioni richiedono la maggioranza dei membri presenti. A parità di voti, è il presidente a decidere.

2.2 Compiti della commissione d'esame

2.21 La commissione d'esame:

- a) emana – con riserva di approvazione da parte dell'organismo responsabile – le direttive inerenti al regolamento d'esame e le aggiorna periodicamente;
- b) stabilisce – con riserva di approvazione da parte dell'organismo responsabile – le tasse d'esame;
- c) stabilisce la data e il luogo d'esame;
- d) definisce il programma d'esame;
- e) predispone la preparazione dei compiti d'esame e cura lo svolgimento dell'esame stesso;
- f) nomina i periti, li forma per le loro funzioni e li impiega;
- g) decide l'ammissione all'esame e l'eventuale esclusione dallo stesso ;
- h) decide il conferimento del diploma;
- i) tratta le domande e i ricorsi;
- j) contabilizza le spese, stabilisce il budget finanziario e lo sottopone all'organo responsabile per l'approvazione;
- k) decide in merito al riconoscimento e al computo di altri titoli o prestazioni;
- l) rende conto della sua attività alle istanze superiori e alla Segreteria di Stato per la formazione, la ricerca e l'innovazione (SEFRI);
- m) provvede allo sviluppo e alla garanzia della qualità, in particolare al regolare aggiornamento del profilo di qualificazione in conformità con le esigenze del mercato del lavoro;

2.22 La commissione d'esame può delegare compiti amministrativi e di gestione alla segreteria di OdASanté.

2.3 Svolgimento non pubblico / Vigilanza

- 2.31 L'esame ha luogo sotto la vigilanza della Confederazione. Non è pubblico. In casi particolari, la commissione d'esame può concedere delle deroghe.
- 2.32 La SEFRI riceve tempestivamente l'invito ad assistere all'esame e la relativa documentazione.

3 PUBBLICAZIONE, ISCRIZIONE, AMMISSIONE, SPESE

3.1 Pubblicazione

- 3.11 L'esame è pubblicato nelle tre lingue ufficiali almeno otto mesi prima del suo inizio.
- 3.12 La pubblicazione indica almeno:
- le date d'esame;
 - la tassa d'esame;
 - l'ufficio d'iscrizione;
 - il termine d'iscrizione;
 - le modalità di svolgimento dell'esame.

3.2 Iscrizione

All'iscrizione devono essere allegati:

- a) un riepilogo del percorso formativo assolto e della pratica professionale svolta;
- b) le copie dei titoli e dei certificati di lavoro richiesti per essere ammessi all'esame;
- c) l'indicazione della lingua d'esame;
- d) la copia di un documento d'identità con fotografia;
- e) il programma di massima del lavoro di diploma;
- f) l'indicazione del numero di assicurazione sociale (numero AVS) ¹.

3.3 Ammissione

3.31 All'esame è ammesso chi:

- a) è titolare di un diploma di "tecnico in analisi biomediche SSS" o di un titolo equipollente;
- b) dall'ottenimento del diploma ai sensi della lett. a ha lavorato per almeno due anni nel campo della citodiagnostica con un grado di occupazione minimo dell'80% o per tre anni con un grado di occupazione minimo del 50%.
- c) dispone di un programma di massima per il lavoro di diploma.

È fatta riserva del pagamento della tassa d'esame entro i termini fissati al punto 3.41 e della consegna tempestiva del lavoro di diploma completo.

- 3.32 La decisione in merito all'ammissione all'esame è comunicata al candidato per iscritto almeno cinque mesi prima dell'inizio dell'esame. La decisione negativa deve indicare la motivazione e i rimedi giuridici.

3.4 Spese

- 3.41 Il candidato versa la tassa d'esame previa conferma dell'ammissione. Le tasse di stampa del diploma e di iscrizione nel registro dei titolari di diploma nonché l'eventuale contributo alle spese per il materiale sono a carico dei candidati e vengono riscossi separatamente.

¹ La base legale è contenuta nell'ordinanza sulle rilevazioni statistiche (RS 431.012.1; n. 70 dell'allegato). La commissione d'esame o la SEFRI rileva il numero AVS per conto dell'Ufficio federale di statistica e lo utilizza a fini puramente statistici.

- 3.42 Ai candidati che, conformemente al punto 4.2, si ritirano entro i termini prescritti o devono ritirarsi dall'esame per motivi validi, viene rimborsato l'importo pagato, dedotte le spese sostenute.
- 3.43 Chi non supera gli esami non ha diritto ad alcun rimborso.
- 3.44 La tassa d'esame per i candidati ripetenti è fissata dalla commissione d'esame caso per caso, tenendo conto delle parti d'esame da ripetere.
- 3.45 Le spese di viaggio, vitto, alloggio e assicurazione durante gli esami sono a carico dei candidati.

4 SVOLGIMENTO DELL'ESAME

4.1 Convocazione

- 4.11 L'esame ha luogo ogni due anni se, dopo la pubblicazione, almeno otto candidati adempiono alle condizioni d'ammissione.
- 4.12 I candidati possono essere esaminati in una delle tre lingue ufficiali: italiano, francese o tedesco.
- 4.13 I candidati sono convocati almeno due mesi prima dell'inizio degli esami. La convocazione contiene:
 - a) il programma d'esame con l'indicazione precisa del luogo, della data e dell'ora dell'esame e degli ausili che il candidato è autorizzato ad usare e a portare con sé;
 - b) l'elenco dei periti.
- 4.14 Le richieste di ricusazione dei periti opportunamente motivate devono essere presentate alla commissione d'esame al più tardi 40 giorni prima dell'inizio degli esami. La commissione d'esame adotta le disposizioni necessarie.

4.2 Ritiro

- 4.21 I candidati possono ritirare la propria iscrizione entro quattro settimane prima dell'inizio dell'esame.
- 4.22 Trascorso questo termine, il ritiro deve essere giustificato da motivi validi.
Sono considerati motivi validi:
 - a) maternità;
 - b) malattia e infortunio;
 - c) lutto nella cerchia ristretta;
 - d) servizio militare, civile o di protezione civile imprevisto.
- 4.23 Il candidato deve immediatamente notificare per iscritto alla commissione d'esame il suo ritiro allegando i documenti giustificativi.

4.3 Mancata ammissione ed esclusione

- 4.31 I candidati che, in relazione alle condizioni di ammissione, forniscono deliberatamente indicazioni false o cercano in altri modi di ingannare la commissione d'esame non sono ammessi all'esame.
- 4.32 È escluso dall'esame chi:
 - a) utilizza ausili non autorizzati;
 - b) infrange in modo grave la disciplina dell'esame;
 - c) tenta di ingannare i periti.

4.33 L'esclusione dall'esame deve essere decisa dalla commissione d'esame. Il candidato ha il diritto di sostenere l'esame con riserva fino al momento in cui la commissione d'esame non ha deliberato a riguardo.

4.4 Sorveglianza degli esami, periti

4.41 L'esecuzione dei lavori d'esame scritti e pratici è sorvegliata da almeno una persona competente nella materia d'esame, la quale annota le proprie osservazioni.

4.42 La valutazione dei lavori d'esame scritti e pratici è effettuata da almeno due periti che determinano la nota congiuntamente.

4.43 Almeno due periti presenziano agli esami orali, prendono nota del colloquio d'esame e dello svolgimento generale, valutano le prestazioni e determinano la nota congiuntamente.

4.44 I periti recedono dall'incarico se sono parenti, superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato oppure suoi docenti nei corsi di preparazione.

4.5 Riunione conclusiva per l'attribuzione delle note

4.51 La commissione GQ delibera il superamento dell'esame in una riunione indetta al termine dello stesso. La persona che rappresenta la SEFRI è invitata per tempo alla riunione.

4.52 I parenti e i superiori o ex superiori, collaboratori o colleghi del candidato, nonché i docenti dei corsi di preparazione da lui frequentati recedono dall'incarico per la delibera sul conferimento del diploma.

5 ESAME

5.1 Parti d'esame

5.11 L'esame è costituito dalle seguenti parti e dura:

Parte d'esame		Tipo d'esame		
		Scritto	Orale	Pratico
1	Preanalitica e tecnica	30 min.	15 min.	
2	Screening (lettura al microscopio)	60 min.	30 min.	180 min.
3	Esami complementari	30 min.		
4	Sviluppo, innovazione e trasferimento di conoscenze	Lavoro di diploma preparato in precedenza	25 min.	
Totale		120 min.	70 min.	180 min.

5.12 Ogni parte d'esame può essere suddivisa in voci. La commissione d'esame definisce questa suddivisione.

5.2 Requisiti per l'esame

5.21 La commissione d'esame emana le disposizioni dettagliate in merito all'esame finale nelle direttive inerenti al regolamento d'esame (di cui al punto 2.21 lett. a).

5.22 La commissione d'esame decide l'equivalenza di parti d'esame o moduli di altri esami di livello terziario già conclusi e l'eventuale esonero dall'esame nelle corrispondenti parti previste dal presente regolamento.

6 VALUTAZIONE E ATTRIBUZIONE DELLE NOTE

6.1 Disposizioni generali

La valutazione dell'esame e delle singole parti d'esame viene espressa mediante il giudizio "esame superato" oppure "esame non superato".

6.2 Valutazione

Per ogni parte dell'esame la commissione stabilisce il punteggio massimo raggiungibile. La parte d'esame viene considerata "superata" se vengono raggiunte almeno le seguenti percentuali del punteggio massimo:

Parti d'esame	Percentuale minima da raggiungere
Parte 1: Preanalitica e tecnica	60%
Parte 2: Screening (lettura al microscopio)	75%
Parte 3: Esami complementari	60%
Parte 4: Sviluppo, innovazione e trasferimento di conoscenze	60%

6.3 Condizioni per il superamento dell'esame e per il rilascio del diploma

6.31 L'esame è superato se ciascuna delle quattro parti d'esame ha ricevuto la valutazione "superata".

6.32 L'esame non è considerato superato se il candidato

- a) non si ritira entro il termine previsto;
- b) non si presenta pur non avendo motivi validi;
- c) si ritira dopo l'inizio dell'esame pur non avendo motivi validi;
- d) deve essere escluso dall'esame.

6.33 La commissione d'esame si basa esclusivamente sulle prestazioni fornite durante l'esame per decidere in merito al superamento di quest'ultimo. Chi supera l'esame ottiene il diploma federale.

6.34 La commissione d'esame rilascia a ogni candidato un certificato d'esame, dal quale risultano almeno:

- a) le note o la valutazione delle singole parti d'esame e la nota complessiva o la valutazione complessiva dell'esame;
- b) il superamento o il mancato superamento dell'esame;
- c) l'indicazione dei rimedi giuridici in caso di mancato rilascio del diploma.

6.4 Ripetizione

6.41 Chi non ha superato l'esame può ripeterlo due volte.

6.42 La ripetizione si limita alle parti d'esame nelle quali è stata fornita una prestazione insufficiente.

6.43 Per la ripetizione si applicano le stesse condizioni d'iscrizione e d'ammissione valide per il primo esame.

7 DIPLOMA, TITOLO E PROCEDURA

7.1 Titolo e pubblicazione

7.11 Il diploma federale è rilasciato dalla SEFRI su richiesta della commissione d'esame e porta le firme della direzione della SEFRI e del presidente della commissione d'esame.

7.12 I titolari del diploma sono autorizzati a portare il seguente titolo protetto:

- **esperta in citodiagnostica con diploma federale**
esperto in citodiagnostica con diploma federale
- **Expertin für Zytodiagnostik mit eidgenössischem Diplom**
Experte für Zytodiagnostik mit eidgenössischem Diplom
- **experte en cytodiagnostic avec diplôme fédéral**
expert en cytodiagnostic avec diplôme fédéral

Per la versione inglese si consiglia la formula: Expert in Cytodiagnosics with Advanced Federal Diploma of Professional Education and Training.

7.13 I nominativi dei titolari del diploma sono iscritti in un registro tenuto dalla SEFRI.

7.2 Ritiro del diploma

7.21 La SEFRI può ritirare un diploma conseguito illegalmente con riserva di avviare una procedura penale.

7.22 Contro la decisione della SEFRI può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

7.3 Rimedi giuridici

7.31 Contro le decisioni della commissione d'esame relative all'esclusione dall'esame o al rifiuto di rilasciare il diploma può essere inoltrato ricorso presso la SEFRI, entro 30 giorni dalla notifica. Il ricorso deve contenere le richieste del ricorrente e le relative motivazioni.

7.32 In prima istanza, la decisione sui ricorsi spetta alla SEFRI. Contro la sua decisione può essere interposto ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla notifica.

8 COPERTURA DELLE SPESE D'ESAME

8.1 L'organismo responsabile fissa su richiesta della commissione d'esame le tariffe secondo le quali vengono remunerati i membri della commissione d'esame e i periti.

8.2 L'organo responsabile si fa carico delle spese d'esame, nella misura in cui non sono coperte dalle tasse d'esame, dal contributo federale e da altre fonti.

8.3 Al termine dell'esame la commissione d'esame invia alla SEFRI, conformemente alle sue direttive, un rendiconto dettagliato. Su questa base la SEFRI stabilisce il contributo federale per lo svolgimento dell'esame.

9 DISPOSIZIONI FINALI

9.1 Disposizioni transitorie

- 9.11 I candidati che dispongono di uno degli attestati seguenti e hanno lavorato complessivamente per almeno cinque anni nel campo della citologia possono richiedere il diploma ai sensi del punto 7.12 senza dover sostenere l'esame:
- a) Titolari del Diplôme de cytotechnicien / cytotechnicienne della Ecole Suisse de Cytologie, Centre de formation professionnelle santé-social, République et Canton de Genève
 - b) Titolari del Diplom als Zytotechnikerin o Zytotechniker, rilasciato dal Pathologisches Institut der Universität Bern, Abteilung für klinische Zytopathologie, dalla Gesundheits- und Fürsorgedirektion des Kantons Bern
 - c) Detentrici e detentori del titolo CT(IAC) (Cytotechnologist International Academy of Cytology)
 - d) Titolari di un attestato equipollente alle lett. a, b o c.
- 9.12 Chi desidera ottenere il diploma ai sensi del punto 9.11 deve presentare alla commissione d'esame - entro cinque anni dallo svolgimento del primo esame - la relativa domanda, soggetta al versamento di una tassa.

9.2 Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore previa approvazione della SEFRI.

10 EMANAZIONE

Berna, *19.2.14*

OdASanté
Organizzazione mantello del mondo
del lavoro per il settore sanitario

[Signature]
Dr. B. Wegmüller
Presidente

Zurigo, *27.2.14*

SSC
Società svizzera
di citologia

[Signature]
lib. doc. Dr. med. B. Bode
Presidente

Il presente regolamento è approvato.

Berna, *20.03.14*

Segreteria di Stato per la formazione,
la ricerca e l'innovazione SEFRI

[Signature]
Jean-Pascal Lüthi
Capodivisione Formazione professionale di base e superiore